

Laura Mezzena
Avvocato
Via Lamarmora 33 20122 Milano
Tel 02 55010847 - 02 54070956 Fax 02 55196366

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART.49 E 52 CPA

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
DEL COMUNE DI MILANO DEL SEGUENTE

AVVISO

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA n.00852/2023 REG.Prov.CAU.
(N.01588/2023 REG. RIC.) RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA- MILANO-SEZ. QUARTA- NEL
GIUDIZIO ISCRITTO A RUOLO GENERALE CON RG.N. 01588/2023

§§§§§§§§§§

Il sottoscritto Avv. Laura Wanda Mezzena (C.F.MZZLWN76R54F205Y) con studio
in Milano in via Lamarmora 33 -(con richiesta del difensore di ricevere ogni
comunicazione e notificazione relativa al procedimento anche al n. di fax
0255196366-pec laurawanda.mezzena@milano.pecavvocati.it)

in qualità di difensore di MARTINA AUREA , in forza di procura in calce al ricorso
in data 01.08.2023

AVVISA CHE

- 1) **L'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è:**
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -Milano
- 2) **Il Numero di Registro Generale del procedimento è:**
RG. RIC. 1588 del 2023
- 3) **Il Nome e Cognome della parte ricorrente è:**

4) Il Nome e Cognome del controinteressato inserito in ricorso è:

Soggetto inserito al n. 280 nella graduatoria finale di Merito relativa alla procedura di selezione pubblica - C1 APL-C.2022- selezione pubblica per esami per la COPERTURA DI N. 30 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1 approvata con determina dirigenziale del Comune di Milano n. 5731/ 2023 del 29.06.2023.

5) L'Amministrazione Intimata è: il Comune di Milano in persona del Sindaco Pro tempore e con sede in P.zza della Scala 2- CF/PIVA 01199250158

6) Gli Estremi dei provvedimenti impugnati sono:

Ricorso avverso il provvedimento di inidoneità per la prova orale risultante dalla graduatoria pubblicata in data 07.06 .2023 del Comune di Milano concernente la procedura di selezione pubblica - C1 APL-C.2022- selezione pubblica per esami per la COPERTURA DI N. 30 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1 , nonché della graduatoria finale di Merito approvata con determinazione dirigenziale n.5731/2023 del 29.06.2023 e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti della procedura di concorso

7) Di seguito è esposto un sunto dei motivi di ricorso come indicato nell'Ordinanza n.01588/23 Del Tar Lombardia –Milano e per la privacy delle persone indicate in ricorso ,con la precisazione che nulla è rinunciato :

IN FATTO

Premesso

- che il Comune di Milano ha disposto l'espletamento di una procedura di selezione pubblica, identificata con il n.C1 APL-C 2022 per la copertura di n.30 posti a tempo

indeterminato relativi al Profilo Professionale di Agente di Polizia Locale-Categoria C-Posizione economica 1- con scadenza 17.03.2023 (Doc. n.1);

-che la Sig.ra Martina Aurea il 3 aprile 2023 partecipava al concorso indicato in oggetto, che prevedeva:

*una prova preselettiva con domande multiple , una prova fisica consistente in 4 attività quali :

*sollevamento sbarra;

* Piegamenti sulle braccia;

* salto in alto;

* corsa 800 Metri piani.

Ancora una prova scritta e, infine, una prova orale (doc. 2/3 e 4).

-che la ricorrente passava , in modo brillante, le prime tre prove ma non veniva giudicata ,inaspettatamente, idonea in relazione alla prova orale in cui prendeva la votazione insufficiente di 17 punti e tale da non farla ricomprendere tra i vincitori in graduatoria finale (doc. 5).

- che la ricorrente superava, si è detto, le prime 3 prove (Test preselettivo, prove fisiche, prova scritta) ma non la quarta, ossia la prova orale;

- che la Sottocommissione di esame n.3 che l'ha esaminata era composta da componenti subordinati gerarchicamente al Presidente;

-che, peraltro, nessuno dei membri della Commissione correggeva le risposte della Sig.ra Martina Aurea, facendo presupporre ai testimoni della prova che tale prova fosse stata superata (doc. n.6)ma così non è stato;

- che, infatti, diversi testimoni hanno assistito all' esame di Martina Aurea che ha risposto in maniera esaustiva alle due domande (Doc. n 6);

- che in data 29.06.2023 è stata inviata istanza di autotutela al Comune di Milano alla quale il Comune però non ha risposto positivamente (Doc. n 9 e 9 bis), limitandosi, peraltro, ad una critica generica e inconferente .

Alla luce delle premesse, si impugna il giudizio di inidoneità emesso in data 7.06.2023 dalla Sottocommissione n.3 del Comune di Milano relativamente al Concorso de quo, risultante dalla graduatoria finale, e la relativa graduatoria nonché tutti gli atti antecedenti e conseguenti al detto giudizio di inidoneità per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA INIDONEITA' DELLA CANDIDATA MARTINA AUREA- VIOLAZIONE DELL'ART 3 L.241/1990 e succ. Mod e dell'Art 24 COST:- Violazione di Legge ed Eccesso di Potere –MANIFESTA INCONGRUITA” O NON RAGIONEVOLEZZA A SEGUITO DEL GIUDIZIO POSITIVO DELLE TRE PROVE PRECEDENTI.

A.1) La Pubblica Amministrazione, pur essendo dotata di discrezionalità tecnica nel valutare le prove di un candidato, è tuttavia limitata nella sua valutazione se il candidato dimostra di aver superato **le prove precedenti che, nella specie, sono ben tre**, e di essere stata valutata negativamente per la quarta.

In altri termini, la Pubblica Amministrazione **deve spiegare l'incongruenza /Irragionevolezza** fra i voti o idoneità precedenti e il quarto giudizio negativo.

Come, infatti, **ben rilevato dalla sentenza n.10420/2019 del TAR Lazio –sez. I quater-** occorre che la fattispecie non contrasti con principi di rango costituzionale, come il principio di difesa del candidato (art 24 Cost), che deve comprendere , infatti, le ragioni di un giudizio negativo senza essere liquidato frettolosamente da **una decisione incomprensibile, stante l'esito delle prove precedenti.**

Nell'ipotesi di cui si discute stride il contrasto tra le valutazioni che devono essere ragguagliate a quei parametri oggettivi di abilità che il ricorrente ha certamente dimostrato di possedere (doc. n. 3).

Sussiste pertanto una evidente incongruità e irragionevolezza tra le prove sostenute che rende invalido il giudizio di non idoneità complessivo sulla concorrente o, quanto meno quello sulla ultima prova sostenuta e quindi il mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori la prova selettiva.

Il Provvedimento di inidoneità impugnato, esposto nella graduatoria finale, va quindi annullato e così tutti gli atti ad essi antecedenti e conseguenti al giudizio negativo e pertanto la sig.ra Martina Aurea va inserita tra i vincitori della prova selettiva o, **comunque** deve essere ripetuta tale ultima prova con altra Commissione indipendente.

**B) INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE
n.3- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL
D.LGS. N. 165/01 E DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 487/94.
articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo n. 150/2009 , L 15/2005.
dell'art 97 Cost. – CONFLITTO DI INTERESSI -ECESSO DI POTERE E
VIOLAZIONE DI LEGGE.**

La Signora Aurea Martina superava, come si è detto, le n.3 prove ossia il Test preselettivo, le prove fisiche e la prova scritta;

La Sottocommissione di esame n.3, era composta di membri subordinati gerarchicamente al Presidente e tutti avrebbero dovuto astenersi dall'esaminare la candidata (anche per quanto altro dettagliatamente esposto in ricorso che dimostra l'assenza di indipendenza dei 2 membri della Sottocommissione e del suo Presidente) . Nella specie, vi è quindi una evidente violazione delle norme sopra riportate che **dispongono e impongono l'indipendenza** dei membri delle Commissioni di esame delle prove selettive , requisito necessario perché possa essere salvaguardato anche il principio di trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione , parimenti, violato nella specie , e siano in grado così di emettere dei validi giudizi sui candidati che esaminano .

Nelle procedure di concorso e selettive costituiscono, infatti, cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice in relazione ai quali occorre astenersi, i **“ gravi motivi di convenienza”** indicati dall'art 51 cpc che viene applicato dalla giurisprudenza amministrativa in tali casi .

La presenza di un rapporto gerarchico fra i commissari di una commissione di esame di prova selettiva rende infatti illegittime, come tali, nulle/ annullabili in quanto invalide, le decisioni di tale Commissione.

Secondo, infatti, quanto riportato nella sentenza del Tar Marche –Ancona-sez I del 6.02.2017 n.108 per principio generale applicabile alle gare di appalto ma *“ naturalmente applicabile anche ai concorsi pubblici, ogni commissario deve essere infatti libero di svolgere in autonomia le proprie valutazioni il che sarebbe fortemente ostacolato dal fatto che uno dei membri possa esercitare anche inconsiamente, una qualche “pressione” su uno o più degli altri componenti.*

Uno dei casi in cui “tale pressione può manifestarsi, si verifica proprio quando fra i commissari vi sono rapporti di dipendenza gerarchica.

Il vizio ha valenza invalidante ex se, a prescindere quindi dal fatto che in concreto non sia fornita la prova di uno sviamento di potere”.

E' evidente che la corretta composizione della Commissione di esame è fondamentale nel processo di scelta del miglior candidato per il ruolo da ricoprire, e ciò che gioca un ruolo decisivo nell'efficacia della procedura sono indubbiamente la neutralità dei componenti della commissione di esame

Il provvedimento di inidoneità risultante dalla graduatoria pubblicata in data 07.06.2023 dal Comune di Milano concernente la procedura di selezione pubblica - C1 APL-C.2022-per la COPERTURA DI N. 30 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1 (Doc. N.1) e la graduatoria finale dei vincitori (doc. n 5), nonché tutti gli atti antecedenti e conseguenti relativi al giudizio di inidoneità vanno quindi annullati anche per gli anzidetti motivi.

C) ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Alla luce delle premesse, sussistono giusti motivi e gravi ragioni per accordare la cautelare sospensione del provvedimento impugnato nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti relativi al provvedimento di inidoneità impugnato, tanto alla luce degli evidenziati profili che rendono fondato e meritevole di accoglimento il presente ricorso, tanto in ragione del pregiudizio, grave ed irreparabile, che viene arrecato alla ricorrente dall'esecuzione dei citati provvedimenti impugnati.

Nelle more del giudizio, l'accoglimento della sospensiva diviene ancor più necessario proprio per apprestare una prima ed effettiva tutela degli interessi della ricorrente che, diversamente, dovrebbe subire gli effetti di un provvedimento così fortemente pregiudizievole da poter determinare la perdita di un rinomato posto di lavoro .

Con ogni e più ampia riserva

Tutto quanto premesso, Voglia il Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, così

GIUDICARE

Previa sospensione dei provvedimenti impugnati,

accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del provvedimento di inidoneità della prova orale espresso nei confronti di Martina Aurea dalla Sottocommissione n.3 del Comune di Milano relativa al Concorso de quo nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti al detto provvedimento negativo.

In via istruttoria, si chiede l'acquisizione della registrazione della prova orale sostenuta dalla ricorrente

Con salvezza di ogni diritto a seguito della difesa di controparte.

Si produce:

- 1) Copia del Bando selezione
- 2) / 3) verbali di spiegazione da parte del Comune di Milano della prova selettiva del 3.04.2023 e quesiti .
- 4) verbale di spiegazione da parte del Comune di Milano della prova fisica e scritta e graduatoria di ammissione alla prova orale di Martina Aurea
- 5) Verbale prova orale con voti insufficienti per Martina Aurea e graduatoria con giudizio di inidoneità di Martina Aurea
- 6) Whatsapp di Andrea Pistone alla sorella di Martina Aurea.
- 7) Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità dei tre commissari della Sottocommissione n.3
- 7bis) Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 8) Omissis.
- 9) -9 bis) Istanza di Autotutela presentata in data 29.06.23 da Martina Aurea e Risposta del Comune.

Con osservanza

Milano, li 29.07.2023

Avv. Laura Mezzena

L'Avv. Laura Mezzena

AVVISA anche che

7) Controinteressati : i Soggetti inseriti nella graduatoria finale di Merito relativa alla procedura di selezione pubblica - C1 APL-C.2022- selezione pubblica per esami per la **COPERTURA DI N. 30 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1 approvata con determina dirigenziale del **Comune di Milano n. 5731/ 2023 del 29.06.2023** e sono :**

Tutti i soggetti individuati con i numeri **da 1 a 309 inseriti** nella graduatoria finale di merito relativa alla procedura di selezione pubblica - C1 APL-C.2022- selezione pubblica per esami per la **COPERTURA DI N. 30 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1** , approvata con determinazione dirigenziale n.5731/2023 del 29.06.2023 e oggetto della presente controversia .

8) Svolgimento del processo Amministrativo :

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizioamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

9) Autorizzazione della notifica per pubblici proclami :

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza 00852/2023 Reg. Prov. Cau. Del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia –Milano -sez.

IV-emessa in data 13.09.2023 nel procedimento n. 01588/2023- RG.Ric. con udienza fissata per la trattazione del merito del 14.02.2024.

Con osservanza

Milano, li 20.09.2023

Avv. Laura Mezzena

Richiesta pubblicazione sul sito internet:

Tutto ciò premesso, il presente atto, in conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza Collegiale del Tar Lombardia Milano –sez. IV- N.00852/2023 REG. PROV. CAU- (N. 01588/2023 REG.RIC.) sopra richiamata e che si allega, , viene notificato agli altri soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 49 e 52 c.p.a., **PER PUBBLICI PROCLAMI.** avvisando altresì che **LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO www.giustizia-amministrativa.it** attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Parte ricorrente, sig. AUREA MARTINA, come sopra rappresentata , difesa e domiciliata , al fine di integrare il contraddittorio **nei CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA FINALE di MERITO** approvata con determinazione dirigenziale n.5731/2023 del 29.06.2023 del Comune di Milano e relativa alla procedura di selezione pubblica - C1 APL-C.2022- selezione pubblica per esami indetta dal Comune di Milano per la **COPERTURA DI N. 30 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 1** con scadenza 17.03.2023

CHIEDE

di procedere alla pubblicazione sul sito web Istituzionale del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio, nonché di copia dell'Ordinanza n. 00852/2023 Reg. Prov. Cau. Del Tribunale Amministrativo Regionale della

Lombardia –Milano –sez. IV- emessa in data 13.09.2023 nel procedimento n. 01588/2023- RG.Ric soprарichiamata e di voler comunicare al difensore del ricorrente la data dell'avvenuta pubblicazione

Si allega:

Copia dell'ordinanza del Tar Lombardia –Milano –sez. IV conforme all'atto nativo digitale tratto dal fascicolo RG Prov. CAu n.00852/2023 emesso in data 13.09.2023 e reso nel procedimento n.1588/2023 Reg.Ric.

Con osservanza

Milano, li 20.09.2023

Avv. Laura Mezzena